

STATUTO

L'ECO DELLE STELLE CHE RIDONO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIANO ROMANO RM VIA ALDO
MORO 103/C

Numero REA: RM - 1798645

Codice fiscale: 18658721008

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 11867/8099 di repertorio

**L'ECO DELLE STELLE CHE RIDONO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
STATUTO**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione, natura e disciplina applicabile

1. E' costituita una società cooperativa denominata

"L'ECO DELLE STELLE CHE RIDONO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE", di seguito anche la "Cooperativa".

2. La Cooperativa è una cooperativa sociale di tipo A, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa è cooperativa a mutualità prevalente di diritto e opera nel rispetto della normativa speciale sulle cooperative sociali e, per quanto compatibile, della disciplina delle imprese sociali.

4. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, ricorrendone i presupposti di legge.

5. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il proprio patrimonio.

Articolo 2 - Sede

1. La Cooperativa ha sede nel Comune di Fiano Romano.

2. L'organo amministrativo può istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, unità locali, filiali, succursali, uffici, recapiti e strutture operative, in Italia e all'estero, nei limiti consentiti dalla legge.

3. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dall'organo amministrativo e non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Scopo mutualistico e finalità di interesse generale

1. La Cooperativa, senza scopo di lucro, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari, educativi, formativi e culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2. Lo scopo mutualistico consiste nel procurare ai soci, in particolare ai soci lavoratori, occasioni di lavoro e di partecipazione all'impresa in condizioni più favorevoli di quelle ottenibili sul mercato, valorizzandone le capacità professionali e assicurando continuità, qualità e dignità del lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative, economiche e con il perseguimento delle finalità sociali.

3. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi e a favore di utenti non soci. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici è rispettato il principio di parità di trattamento, tenuto conto della quantità e qualità degli scambi mutualistici e delle esigenze del servizio.

4. La gestione è improntata a responsabilità, trasparenza, solidarietà, inclusione, non discriminazione e coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, delle famiglie e degli altri soggetti interessati, secondo la legge e i regolamenti interni.

Articolo 5 - Oggetto sociale

1. Per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa ha per oggetto, in via stabile e principale, la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381 del 1991, comprese le attività di interesse generale richiamate

dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), l), p) e r), del decreto legislativo n. 112 del 2017.

2. In particolare, nel rispetto delle autorizzazioni, degli accreditamenti, delle qualifiche professionali e delle ulteriori condizioni richieste dalla normativa statale e regionale, la Cooperativa può svolgere le seguenti attività:

- a) ideazione, organizzazione e gestione di servizi residenziali, semiresidenziali, diurni, domiciliari e territoriali destinati, in particolare, a minori, adolescenti, giovani, persone e nuclei familiari in condizioni di fragilità, disagio, abbandono o rischio di emarginazione;
- b) gestione di case famiglia, comunità educative, comunità di pronta accoglienza, comunità e strutture di tipo familiare, gruppi appartamento, appartamenti per l'autonomia, comunità o servizi per genitore e figlio, centri diurni, spazi educativi e altre strutture sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie o educative previste dalla normativa vigente;
- c) servizi di accoglienza, protezione, accompagnamento all'autonomia e inclusione sociale in favore di minori privi di adeguato sostegno familiare, minori stranieri non accompagnati, giovani prossimi alla maggiore età o in uscita da percorsi di tutela, affidamento o accoglienza, nonché persone vittime di violenza, abuso, sfruttamento o tratta, nei limiti delle attività di tipo A;
- d) progettazione e realizzazione di interventi educativi, pedagogici, riabilitativi, abilitativi e di socializzazione, assistenza educativa domiciliare, scolastica e territoriale, sostegno scolastico, doposcuola, tutoraggio, orientamento, laboratori espressivi, artistici, musicali, digitali e manuali, nonché interventi per il contrasto della dispersione scolastica, del bullismo, del cyberbullismo e della povertà educativa;
- e) gestione di asili nido, micronidi, servizi integrativi per l'infanzia, ludoteche, centri di aggregazione, centri estivi, soggiorni e vacanze educative, colonie, attività ludiche, ricreative, culturali, motorie e sportive aventi finalità sociale, educativa o inclusiva;
- f) servizi di sostegno alla genitorialità, accompagnamento delle famiglie, educativa familiare, mediazione familiare, consulenza e supporto psicologico, sociale, pedagogico ed educativo, svolti tramite professionisti abilitati ove necessario;
- g) interventi di informazione, preparazione, sostegno e accompagnamento nei percorsi di affidamento familiare e adozione, in collaborazione con i servizi sociali, sanitari e le autorità competenti, restando escluse le funzioni riservate per legge all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- h) prestazioni sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, incluse attività di prevenzione, sostegno, cura e riabilitazione, esclusivamente tramite strutture autorizzate e personale munito dei titoli e delle abilitazioni richieste;
- i) progettazione ed erogazione di attività di educazione, istruzione, formazione professionale, formazione extrascolastica, aggiornamento, orientamento, accompagnamento al lavoro e servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, previa autorizzazione o accreditamento quando prescritti;
- l) promozione e organizzazione di incontri, seminari, convegni, campagne di sensibilizzazione, eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi, pubblicazioni e materiali informativi, purché direttamente riferiti alle finalità sociali, educative e inclusive della Cooperativa;
- m) servizi accessori e complementari ai servizi principali, quali preparazione e somministrazione di pasti e gestione di mense per gli utenti, trasporto e accompagnamento sociale, pulizia, custodia, piccola manutenzione e gestione delle strutture proprie o affidate alla Cooperativa, purché non svolti come autonome attività d'impresa estranee all'oggetto di tipo A;
- n) progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di programmi e interventi sociali, educativi e socio-sanitari, anche in coprogettazione, coprogrammazione, convenzione,

accreditamento o partenariato con enti pubblici, enti del Terzo settore, imprese sociali, istituzioni scolastiche, sanitarie, giudiziarie e altri soggetti pubblici o privati.

3. La Cooperativa può concorrere a procedure di affidamento e accreditamento, stipulare convenzioni e contratti, partecipare a reti, raggruppamenti temporanei, consorzi e partenariati, accedere a contributi e finanziamenti pubblici o privati e svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto della legge.

4. In via meramente strumentale, accessoria e non prevalente, la Cooperativa può acquistare, alienare, prendere o concedere in locazione, comodato o altro godimento beni mobili e immobili; eseguire o affidare lavori di adeguamento e manutenzione delle strutture utilizzate; assumere mutui e finanziamenti; prestare garanzie nell'interesse della Cooperativa; acquisire partecipazioni in enti o società aventi finalità compatibili; compiere ogni operazione commerciale, immobiliare e finanziaria necessaria o utile al perseguimento dell'oggetto sociale.

5. Sono escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie o creditizie riservate e ogni attività che la legge riserva a soggetti iscritti in albi o muniti di specifiche autorizzazioni, salvo che sia svolta tramite professionisti o strutture regolarmente abilitati.

6. La Cooperativa non svolge le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991 come autonomo settore di inserimento lavorativo proprio delle cooperative sociali di tipo B.

TITOLO II - SOCI

Articolo 6 - Numero e categorie dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Quando i soci sono almeno tre ma meno di nove, essi devono essere persone fisiche e la Cooperativa applica, per quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. Venuti meno tali presupposti, l'assemblea provvede senza indugio agli adeguamenti richiesti dalla legge.

3. Possono appartenere alla Cooperativa:

- a) i soci cooperatori lavoratori, che partecipano allo scambio mutualistico mediante la propria attività lavorativa;
- b) gli altri soci cooperatori che, in relazione alle finalità sociali, partecipano allo scambio mutualistico mediante apporti professionali, tecnici, organizzativi, amministrativi o mediante la fruizione o la promozione dei servizi della Cooperativa;
- c) i soci volontari di cui alla legge n. 381 del 1991.

4. Possono essere ammesse persone giuridiche soltanto quando consentito dalla legge e purché i loro scopi o la loro attività siano compatibili con quelli della Cooperativa; esse designano la persona fisica incaricata di partecipare alle assemblee.

5. Non sono istituite, con il presente statuto, categorie di soci finanziatori o sovventori. La loro eventuale introduzione richiede apposita modifica statutaria conforme alla legge.

Articolo 7 - Requisiti dei soci cooperatori

1. Possono essere ammessi come soci coloro che, per capacità effettiva di lavoro, attitudine professionale, esperienza, disponibilità, interessi o esigenze, siano in grado di partecipare al perseguimento dello scopo mutualistico e delle finalità sociali della Cooperativa.

2. I soci devono condividere le finalità statutarie, osservare i principi di correttezza e collaborazione, non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'attività sociale e possedere gli eventuali titoli, requisiti morali e professionali richiesti per le mansioni o i servizi cui partecipano.

3. Non possono essere soci coloro che esercitino in proprio o partecipino a imprese in effettiva concorrenza con la Cooperativa, salvo autorizzazione motivata dell'organo amministrativo, valutata la concreta assenza di pregiudizio.

Articolo 8 - Soci lavoratori

1. Il socio lavoratore stabilisce con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in altra forma consentita dalla legge, attraverso il quale contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.
2. I rapporti di lavoro dei soci sono disciplinati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, dal presente statuto, dal regolamento interno approvato dall'assemblea, dai contratti collettivi applicabili e dalle altre norme vigenti.
3. La Cooperativa assicura ai soci lavoratori il trattamento economico e normativo non inferiore ai minimi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, nel rispetto della parità di trattamento e tenuto conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
4. L'instaurazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro dipendono dalle concrete opportunità di lavoro, dall'organizzazione dell'impresa, dai requisiti professionali e dalle deliberazioni degli organi competenti, nel rispetto della legge e del regolamento interno.

Articolo 9 - Soci volontari

1. La Cooperativa può ammettere soci volontari che prestino la propria attività gratuitamente, spontaneamente e senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato o autonomo, salvo quanto previsto in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dalle altre disposizioni inderogabili.
4. Ai soci volontari può essere rimborsato soltanto l'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dalla Cooperativa. Sono vietati rimborsi forfetari.
5. Nella gestione dei servizi affidati da amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali previsti dalla normativa e dalle convenzioni.

Articolo 10 - Domanda e procedimento di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente i dati identificativi, la categoria di socio richiesta, l'attività mutualistica che intende svolgere, la quota che intende sottoscrivere e la dichiarazione di conoscere e accettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali.
2. L'organo amministrativo decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, l'attività economica svolta e la capacità della Cooperativa di instaurare lo scambio mutualistico. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci dopo il versamento della quota e dell'eventuale sovrapprezzo.
3. Il rigetto deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della prima convocazione utile.
4. L'organo amministrativo illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte in materia di ammissione, secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 11 - Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, intervenire e votare nelle assemblee, concorrere alla nomina degli organi sociali, usufruire dei servizi e delle opportunità mutualistiche secondo il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni della Cooperativa.
2. I soci sono tenuti:
 - a) a versare la quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo nei termini stabiliti;

- b) a osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare allo scambio mutualistico e cooperare al buon andamento della Cooperativa secondo le proprie capacità e il rapporto instaurato;
- d) a mantenere comportamenti corretti e leali, tutelare la riservatezza e il patrimonio sociale e astenersi da attività pregiudizievoli o concorrenziali non autorizzate;
- e) a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati e ogni circostanza rilevante per la permanenza dei requisiti sociali.

Articolo 12 - Recesso

1. Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del tipo di società, la fusione o la scissione, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazione di cause di recesso o altre ipotesi inderogabili può esercitare il recesso nei termini di legge.
2. Il socio può inoltre recedere quando abbia perduto i requisiti per partecipare allo scambio mutualistico o sia sopravvenuta un'impossibilità non temporanea di proseguirlo, purché la circostanza non costituisca causa di esclusione imputabile al socio.
3. La dichiarazione di recesso è comunicata alla Cooperativa con mezzo idoneo a provarne il ricevimento. L'organo amministrativo la esamina entro sessanta giorni e, se ritiene insussistenti i presupposti, ne dà immediata comunicazione al socio, che può proporre opposizione nei termini di legge.
4. Il recesso produce effetti sul rapporto sociale e su quello mutualistico nei tempi e con le modalità stabiliti dalla legge, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la continuità dei servizi e la regolare cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro.

Articolo 13 - Esclusione

1. L'esclusione del socio può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge:
 - a) per mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota sottoscritta o di altri importi dovuti, dopo formale intimazione e decorso del termine assegnato;
 - b) per perdita dei requisiti di ammissione o sopravvenuta impossibilità non temporanea di partecipare allo scambio mutualistico;
 - c) per gravi o reiterate violazioni della legge, dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni sociali;
 - d) per inadempimento grave delle obbligazioni derivanti dal rapporto mutualistico o dall'ulteriore rapporto di lavoro, quando renda incompatibile la prosecuzione del rapporto sociale;
 - e) per comportamenti che arrechino grave danno materiale o morale alla Cooperativa, ne compromettano il regolare funzionamento o ne ledano in modo rilevante l'immagine e le finalità;
 - f) per svolgimento non autorizzato di attività in effettiva concorrenza con la Cooperativa;
 - g) per interdizione, inabilitazione, liquidazione giudiziale o altra causa prevista dalla legge, quando incompatibile con la qualità di socio.
2. La deliberazione, adeguatamente motivata, è comunicata al socio. Questi può proporre opposizione davanti al tribunale competente entro sessanta giorni dalla comunicazione, salvo il diverso termine inderogabile previsto dalla legge.
3. L'esclusione dal rapporto sociale e la cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro producono gli effetti previsti dalla legge n. 142 del 2001 e dalle altre norme applicabili, fermo il controllo giudiziale sui rispettivi presupposti.

Articolo 14 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le

norme del presente statuto e della legge.

2. Gli eredi che possedano i requisiti per l'ammissione possono chiedere di subentrare nel rapporto sociale. In presenza di più eredi, essi devono designare un rappresentante comune, salvo che l'organo amministrativo ammetta ciascuno di essi nel rispetto dei requisiti di legge.

Articolo 15 - Liquidazione della quota

1. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata nei casi consentiti dalla legge, ridotta in proporzione alle perdite imputabili e compensata con i crediti della Cooperativa verso il socio.

2. Non spetta alcun diritto sulle riserve indivisibili, sul sovrapprezzo o sugli altri fondi che, per legge o statuto, non siano distribuibili.

3. La liquidazione è effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ed è pagata nei termini di legge, salva la facoltà di rateazione quando consentita.

4. Restano ferme le responsabilità del socio cessato e dei suoi eredi per le obbligazioni sociali nei limiti e per il periodo stabiliti dalla legge.

TITOLO III - CAPITALE, QUOTE E RISORSE FINANZIARIE

Articolo 16 - Capitale sociale e quote

1. Il capitale sociale è variabile e si forma con le quote sottoscritte dai soci e con gli eventuali ulteriori apporti consentiti dalla legge.

2. Ciascun socio cooperatore è titolare di una sola quota, il cui valore nominale non può essere inferiore a euro venticinque né superiore al limite massimo stabilito dalla legge. La quota non è rappresentata da titoli.

3. L'ammissione di nuovi soci e le variazioni del capitale conseguenti a nuovi conferimenti, recesso, esclusione o morte del socio non comportano modifica dell'atto costitutivo.

4. L'assemblea può determinare annualmente, su proposta dell'organo amministrativo, un sovrapprezzo da versare all'atto dell'ammissione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 17 - Conferimenti e versamenti

1. I conferimenti sono eseguiti in denaro, salvo che l'atto costitutivo o una deliberazione di aumento del capitale consenta conferimenti diversi nel rispetto della disciplina applicabile.

2. La quota sottoscritta deve essere versata secondo le modalità e i termini stabiliti dall'atto costitutivo o dall'organo amministrativo. Il socio moroso può essere escluso, ferma la responsabilità per i versamenti dovuti e per i danni.

Articolo 18 - Trasferimento della quota

1. La quota non può essere ceduta con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intende trasferire la quota deve comunicarlo all'organo amministrativo indicando il potenziale acquirente, il quale deve possedere i requisiti previsti per l'ammissione. Il diniego deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni; in mancanza, il socio è libero di trasferire la quota nei limiti di legge.

3. Contro il diniego il socio può proporre opposizione nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 19 - Finanziamenti e prestiti dei soci

1. La Cooperativa può ricevere finanziamenti dai soci, fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge, dalle disposizioni delle autorità competenti e da apposito regolamento.

2. La raccolta di prestiti è rivolta esclusivamente ai soci e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico. L'organo amministrativo assicura il rispetto dei limiti quantitativi, delle forme di tutela e degli obblighi informativi vigenti.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 20 - Organi della Cooperativa

1. Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo e il revisore legale, quando nominati o obbligatori per legge.

Articolo 21 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea delibera sulle materie attribuitele dalla legge e dal presente statuto e, in particolare:

- a) approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e la destinazione del risultato;
- b) nomina e revoca gli amministratori, ne determina il numero, la durata e l'eventuale compenso;
- c) nomina, quando richiesto o ritenuto opportuno, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale e ne determina il compenso;
- d) approva e modifica i regolamenti interni, compreso il regolamento dei soci lavoratori;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo;
- f) decide sui ricorsi degli aspiranti soci contro il rigetto della domanda di ammissione;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto, sulle operazioni straordinarie e sulle altre materie riservate dalla legge.

2. L'assemblea può inoltre impartire indirizzi generali all'organo amministrativo, senza pregiudicarne le responsabilità e le competenze inderogabili.

Articolo 22 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro centottanta giorni quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.

2. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo, l'eventuale modalità telematica, l'ordine del giorno e l'indicazione della prima e della seconda convocazione, è inviato almeno otto giorni prima mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata, posta elettronica con conferma di ricezione o altro mezzo idoneo a provarne il ricevimento all'indirizzo comunicato dal socio.

3. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima.

4. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

5. L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o in forma ibrida, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea, la possibilità di intervenire e votare, la regolare verbalizzazione e la parità di trattamento.

Articolo 23 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di soci rappresentanti più della metà dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto e delibera a maggioranza dei voti presenti.

2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti e, finché i soci sono meno di sei, con la presenza di almeno due soci; delibera a maggioranza dei voti presenti.

3. L'assemblea chiamata a modificare lo statuto o a deliberare operazioni straordinarie è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei voti spettanti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti e comunque di almeno due soci. Delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti

presenti.

4. Per lo scioglimento anticipato, la trasformazione, la fusione, la scissione, il trasferimento della sede all'estero e la revoca dello stato di liquidazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto, salvo maggioranze inderogabili diverse.

5. Nel calcolo dei quorum non si computano i soci privi del diritto di voto sulla specifica deliberazione. Le astensioni si computano ai fini della costituzione dell'assemblea ma non come voti favorevoli.

Articolo 24 - Diritto di voto e rappresentanza

1. Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Il socio persona giuridica esercita il voto tramite il proprio rappresentante designato.

2. Il diritto di voto spetta a chi risulta iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni, salvo il minor termine inderogabilmente previsto dalla legge.

3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia amministratore, componente dell'organo di controllo o dipendente della Cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

4. La delega non può essere rilasciata in bianco ed è conservata agli atti della Cooperativa.

Articolo 25 - Presidenza e verbalizzazione dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; in mancanza, dalla persona eletta dall'assemblea.

2. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.

3. Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio nei casi previsti dalla legge. Il verbale indica le modalità di partecipazione e consente l'identificazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti.

Articolo 26 - Consiglio di amministrazione

1. La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo la determinazione dell'assemblea.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, nei limiti consentiti dalla legge.

3. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili salvo diversa deliberazione assembleare o disposizione di legge.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo la legge. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, decade l'intero consiglio e gli amministratori rimasti convocano senza indugio l'assemblea per la ricostituzione dell'organo.

Articolo 27 - Presidente e vicepresidente

1. Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti il presidente e può eleggere un vicepresidente.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio, ne coordina i lavori e cura l'attuazione delle deliberazioni. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 28 - Convocazione e deliberazioni del consiglio

1. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori o dall'organo di controllo.

2. L'avviso, contenente l'ordine del giorno, è inviato almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, con mezzo idoneo a provarne il ricevimento.

3. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti i

partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione, intervenire e votare in tempo reale.

4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

5. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel relativo libro.

Articolo 29 - Poteri del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo quelli riservati inderogabilmente all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

2. Il consiglio predispone i programmi di attività, cura l'organizzazione dei servizi, delibera sulle ammissioni, sui recessi e sulle esclusioni, instaura e disciplina i rapporti mutualistici, predispone i bilanci e i regolamenti, assume il personale, partecipa a gare e accreditamenti, stipula contratti e convenzioni e compie tutti gli atti necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

3. Nella relazione sulla gestione il consiglio indica specificamente i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e dà conto delle decisioni assunte in materia di ammissione dei soci.

Articolo 30 - Deleghe

1. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori, determinandone contenuto, limiti e modalità di esercizio, e può nominare direttori, procuratori e responsabili di servizio.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni relative all'ammissione, al recesso e all'esclusione dei soci, alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici, alla predisposizione dei bilanci, dei progetti di fusione e scissione e le altre materie non delegabili per legge.

3. Gli organi delegati riferiscono al consiglio e all'organo di controllo con la periodicità stabilita dalla legge e dal consiglio stesso.

Articolo 31 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, la rappresentanza spetta al vicepresidente, senza che i terzi siano tenuti ad accertare l'effettiva sussistenza dell'assenza o dell'impedimento.

3. La rappresentanza può essere attribuita dal consiglio, nei limiti della delega, ad amministratori delegati, direttori, institori e procuratori.

Articolo 32 - Compensi, rimborsi e conflitti di interessi

1. L'assemblea determina l'eventuale compenso degli amministratori e può stabilire un importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico.

2. I compensi devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non possono costituire distribuzione indiretta di utili.

3. L'amministratore che abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione informa tempestivamente gli altri amministratori e l'organo di controllo e si conforma alle prescrizioni di legge.

Articolo 33 - Organo di controllo e revisione legale

1. La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla disciplina delle società cooperative, dalle norme sulla società a responsabilità limitata

richiamate dall'articolo 2519 del codice civile e dalle altre disposizioni applicabili.

2. L'assemblea può procedere alla nomina anche quando essa non sia obbligatoria. L'organo di controllo può essere monocratico, se consentito dalla legge, ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti.

3. La revisione legale è esercitata dal soggetto individuato dall'assemblea nei casi e con le modalità previsti dalla legge; può essere affidata all'organo di controllo quando ne ricorrano i presupposti.

4. La Cooperativa è soggetta alla vigilanza e alla revisione cooperativa secondo la normativa vigente.

TITOLO V - BILANCI, UTILI, RISERVE E RISTORNI

Articolo 34 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio secondo la legge. Nella relazione sulla gestione sono indicati i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e sono documentate, quando richiesto, le condizioni di prevalenza.

3. Il bilancio è presentato all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni nei casi consentiti dalla legge, con adeguata indicazione delle ragioni della proroga.

Articolo 35 - Bilancio sociale, trasparenza e coinvolgimento

1. La Cooperativa redige annualmente il bilancio sociale secondo il decreto legislativo n. 112 del 2017 e le linee guida vigenti, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e provvede al deposito e alla pubblicazione nei termini di legge.

2. Il bilancio sociale rappresenta le attività, i risultati, l'impatto sociale, la struttura di governo, le condizioni dei lavoratori, il rapporto con gli utenti e gli altri elementi richiesti dalla normativa.

3. La Cooperativa favorisce forme adeguate di informazione, consultazione e coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, delle famiglie e degli altri portatori di interesse, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della natura dei servizi.

Articolo 36 - Destinazione degli utili

1. L'assemblea che approva il bilancio destina gli utili netti annuali nel seguente ordine:

- a) almeno il trenta per cento alla riserva legale indivisibile;
- b) la quota prevista dalla legge, attualmente pari al tre per cento, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale quota necessaria alla rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni di legge;
- d) l'eventuale quota destinata ai ristorni, nei limiti previsti dall'articolo successivo;
- e) l'eventuale quota destinata a dividendi, nei limiti complessivi e alle condizioni consentite dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente e delle imprese sociali;
- f) il residuo alla riserva straordinaria indivisibile o ad altri fondi indivisibili destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e all'incremento del patrimonio.

2. In ogni caso, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati prioritariamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio, ed è vietata ogni distribuzione diretta o indiretta non consentita dalla legge.

Articolo 37 - Clausole di mutualità prevalente

1. Ai fini della mutualità prevalente e per tutta la durata della Cooperativa:

- a) è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, fermo ogni ulteriore limite previsto per le imprese sociali;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato e gli eventuali dividendi maturati, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 38 - Ristorni

1. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare ristorni ai soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati con la Cooperativa, risultanti da apposita contabilità separata.

2. I ristorni non possono superare l'avanzo documentato della gestione mutualistica e devono rispettare i limiti posti dalla legge sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali.

3. L'assemblea può disporre l'erogazione dei ristorni mediante integrazione dei trattamenti economici, aumento gratuito della quota o altra modalità consentita dalla legge, nel rispetto del regolamento interno.

Articolo 39 - Indivisibilità delle riserve

1. Le riserve, comunque denominate, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa né all'atto dello scioglimento del rapporto sociale, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

2. L'indivisibilità permane anche in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, trasformazione o altra operazione straordinaria, con gli effetti stabiliti dalla legge.

TITOLO VI - REGOLAMENTI, SCIoglimento E NORME FINALI

Articolo 40 - Regolamenti interni

1. L'assemblea approva i regolamenti necessari a disciplinare i rapporti mutualistici, l'organizzazione del lavoro, l'ammissione e la partecipazione dei soci, i ristorni, i prestiti sociali e ogni altra materia rilevante.

2. Il regolamento dei soci lavoratori, previsto dalla legge n. 142 del 2001, individua le tipologie dei rapporti di lavoro instaurabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni e gli ulteriori elementi richiesti dalla legge.

3. I regolamenti non possono derogare alla legge o al presente statuto. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni statutarie.

Articolo 41 - Scioglimento e liquidazione

1. La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e il compenso e stabilisce i criteri della liquidazione.

2. Durante la liquidazione devono essere rispettati la natura di cooperativa sociale, i vincoli di indivisibilità delle riserve e le prescrizioni della normativa sull'impresa sociale, in quanto compatibili.

Articolo 42 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale residuo, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di legge e gli eventuali dividendi maturati, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 43 - Comunicazioni sociali

1. Le comunicazioni ai soci e agli organi sociali sono effettuate agli indirizzi, anche di posta elettronica o posta elettronica certificata, risultanti dai libri sociali o comunicati alla Cooperativa.

2. Ciascun socio è responsabile dell'aggiornamento dei propri recapiti. In mancanza, le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo risultante alla Cooperativa si considerano validamente eseguite.

Articolo 44 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano la legge 8 novembre 1991, n. 381, le disposizioni del codice civile in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, di società a responsabilità limitata, la legge 31 gennaio 1992, n. 59, la legge 3 aprile 2001, n. 142, il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché la normativa statale e regionale relativa ai servizi esercitati.

2. Ogni rinvio a disposizioni di legge si intende riferito alle medesime disposizioni come successivamente modificate o sostituite.

Firmato: Daniela Giusti;

De Mattia Riccardo;

Palelli Alessandro;

Barbara Franceschini (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si
trasmette ad uso Registro Imprese